



Roma, lì 04/03/19  
Prot. n° 89/19 S.G.

Al Sig. Direttore C.R. Milano Opera  
Dott. **Silvio Di GREGORIO**  
MILANO

E.p.c.:

Al Sig. Provveditore Amm. Penitenziaria  
Regione LOMBARDIA  
Dott. **Luigi PAGANO**  
MILANO

Al Delegato Sindacato Polizia Penitenziaria "S.P.P."  
c/o Casa Circondariale Milano Opera  
Sig. Giuliano Stefano ROMANO  
(con preghiera di consegnarne copia)

**OGGETTO: Esposizione al fumo passivo da sigaretta da parte del personale**

Egregio Direttore,

sempre più spesso giungono doglianze a questa Segreteria Generale, da parte del personale operante nella struttura da lei diretta, in merito al fatto che i divieti di fumo, imposti dalle vigenti normative, non vengono minimamente rispettati, esponendo a seri rischi la salute degli operatori che a diverso titolo gravitano nella struttura.

Il fumo passivo all'interno degli istituti penitenziari costituisce un serio problema rispetto al quale credo sia ormai improcrastinabile l'adozione di provvedimenti atti a scongiurare la continua esposizione, dei detenuti e del personale, ai danni da esso provocati. Come chiarito anche dal Ministero della Salute nel "PIANO DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI PUBBLICI", l'esposizione al fumo passivo di sigaretta, protratto e continuo, rappresenta un importante fattore di rischio in grado di determinare l'insorgenza di malattie ischemiche/cardiache, Ictus, cancro dei polmoni e cancro nasale.

La salute è un bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona ed impone non solo piena ed esaustiva tutela, ma anche la pretesa dell'individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio questo suo bene essenziale.

Tuttavia, nonostante l'entrata in vigore dell'art. 51 della legge n. 3/03, - che ha esteso il divieto generale di fumo a tutti i locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e a quelli riservati ai fumatori dotati di impianti per la ventilazione e di ricambio di aria regolarmente funzionanti - e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003 che ha dato attuazione all'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 – definendo, con l'allegato 1, i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare – in quasi tutti gli istituti penitenziari l'esposizione al fumo passivo permane arrecando notevoli pregiudizi sulla salute del personale e dei detenuti.

In virtù quindi del dettato normativo, nonché della recente sentenza del T.A.R. Lombardia n. 606 del 13 marzo 2017, che ha condannato il Ministero della Giustizia ad installare “*adeguati impianti di aereazione nei locali destinati ai fumatori*”, chiediamo alla Dirigenza dell'Istituto di porre in essere tutte le misure necessarie ad assicurare che i locali destinati ai fumatori siano dotati di adeguati impianti di aerazione e di effettuare, limitatamente a tali locali, la valutazione del rischio da fumo passivo di cui all'art. 28, c. 1 e art. 223, d.lgs. n. 81/2008, in ossequio al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nonché di agevolare, ove espressamente richiesto dal personale, l'impiego in servizio in luoghi ove non vi sia presenza costante e persistente di fumo passivo.

In attesa di un Vs. cortese e sollecito riscontro, si coglie occasione per porgere distinti saluti.

II SEGRETERIO GENERALE  
Dott. Aldo Di Giacomo

